

REQUISITI PER L'ADESIONE A PREVICOOPER

DA PARTE DELL'AZIENDA

1. *Requisiti indicati nel Titolo II, Articolo 3, Comma 1° dello Statuto: "I destinatari di Previcoper sono i lavoratori dipendenti (assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di formazione e lavoro, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno,):*

- A. delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL della distribuzione cooperativa nonché delle**
- B. imprese o rilevanti rami di azienda acquisiti da parte di imprese della distribuzione cooperativa nei limiti di cui all'allegato 5 del CCNL sottoscritto in data 3/12/94 e successive modifiche e/o conferme, nonché**
- C. i lavoratori dipendenti dalle aziende di cui agli accordi stipulati in data 2 luglio e 9 settembre 1998 dalle associazioni cooperative (ANCD Lega - Federconsumo CCI) e dalle organizzazioni Sindacali (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Ultucs-Uil)**

2. *Requisiti indicati nel Titolo II, Articolo 3, Comma 2° e 3° dello Statuto: "In presenza di accordi collettivi nazionali di lavoro che prevedano l'adesione al Fondo, possono essere associati lavoratori, e conseguentemente le imprese dalle quali gli stessi dipendono, di settori "affini", i cui CCNL siano stipulati dalle stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori che stipulano il CCNL che istituisce il Fondo.....I settori affini di cui sopra sono i seguenti:*

- A. Dipendenti di amministratori di condominio;**
- B. Lavoratori domestici;**
- C. Lavoratori dipendenti studi professionali;**
- D. Dipendenti studi professionali tecnici e società operanti nel settore;**
- E. Dipendenti di istituti di vigilanza privata;**
- F. Dipendenti da farmacie private;**
- G. Dipendenti da aziende farmaceutiche speciali;**